



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 1 luglio 2019, n. 21

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

D'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti

Presentato l'1 luglio 2019

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 1 luglio 2019, n. 21

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 - 2021

INDICE

Capo I - *Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 1 - *Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 17 (Fidejussioni) della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 4 - *Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8: modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Art. 5 - *(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)*

Art. 6 - *Limiti di spesa per il personale provinciale: abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione*

Art. 7 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 11 - *(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)*

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'articolo 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza*

Art. 13 - *Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice*

Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 24 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 16 - *Modificazioni all'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 8 ter (Limiti alle assunzioni per copertura delle sedi segretariili) della legge provinciale n. 27 del 2010*

- Art. 18 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*
- Art. 19 - *Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)*
- Art. 20 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*
- Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*
- Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola*
- Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15*
- Art. 24 - *Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*
- Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*
- Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)*
- Art. 27 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*
- Art. 28 - *Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026*
- Art. 29 - *Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*
- Art. 30 - *Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*
- Art. 31 - *Partecipazione della Provincia all'Expo Dubai 2020*
- Art. 32 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)*
- Art. 33 - *(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)*
- Art. 34 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)*
- Art. 35 - *Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*
- Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*
- Art. 37 - *Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6 , concernete "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)"*
- Art. 38 - *(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)*
- Art. 39 - *Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4*

(legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 41 - Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Art. 42 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Art. 43 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 44 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 45 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019 - 2021 (articolo 42)

Tabella B - Riferimento delle spese (articolo 42)

Tabella C - Copertura degli oneri (articolo 42)

Tabella D - Finanza locale (articolo 42)

Tabella E - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

Allegato - Assestamento del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Art. 1

Integrazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inseriti i seguenti:

"5 ter. Il controllo delle comunicazioni di inesigibilità presentate da Trentino riscossioni s.p.a. alla Provincia è effettuato a campione, sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa. Le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 100 euro, con esclusione di quelle derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per danno erariale, non sono assoggettate al controllo previsto da questo comma. Ai fini della procedura di discarico per inesigibilità si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337).

5 quater. Con riferimento alle entrate per le quali la Provincia ha affidato a Trentino riscossioni s.p.a. la funzione della gestione dell'intero ciclo di riscossione, sia ordinaria che coattiva, il controllo delle comunicazioni di inesigibilità è effettuato preventivamente, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione prevista al comma 5 ter, da personale della medesima società diverso da quello che ha curato l'attività di riscossione coattiva. La Provincia verifica, anche a campione, la correttezza della procedura di controllo effettuata dalla società, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di Giunta provinciale prevista dal comma 5 ter."

2 Dopo l'articolo 52 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

Eliminazione dell'obbligo di prestare depositi cauzionali di importo esiguo

1. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa o amministrativa della Provincia, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'articolo non sono dovuti depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia di importo pari o inferiore a 100 euro. Restano ferme le integrazioni, anche successive, di depositi cauzionali già prestati, purché l'importo complessivo risulti superiore al limite di 100 euro."

3. La domanda di restituzione di depositi cauzionali già costituiti in favore della Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge, e di importo non superiore a quello previsto dal comma 2, è presentata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, in conformità alle modalità e criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 17 (Fidejussioni) della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 1 del 2019 le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "180 milioni di euro".

Art. 3

Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 6 dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "a decorrere dalla data di nomina" sono inserite le seguenti: "ma comunque fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al terzo rendiconto generale della Provincia successivo a quest'ultima data,".

2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimane in carica fino all'adozione, da parte della Giunta provinciale, del disegno di legge relativo al rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 4

Disposizioni sull'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8: modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie) e dell'articolo 34 ter 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della legge provinciale concernente "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018" sono apportate le modificazioni contenute nei commi 2 e 3.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo è alimentato con le risorse proprie del bilancio provinciale."

3. Il comma 2 dell'articolo 34 ter 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è abrogato.

Art. 5

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 6

Limiti di spesa per il personale provinciale: abrogazione dell'articolo 11 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri per la contrattazione

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa ai corrispondenti comparti, è autorizzata:

- a) per l'anno 2019 in 232.582.145 euro;
- b) per l'anno 2020 in 232.582.145 euro;
- c) per l'anno 2021 in 232.582.145 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 per tutto il personale appartenente al comparto scuola, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 relativa al medesimo comparto, è autorizzata:

- a) per l'anno 2019 in 506.751.350 euro;
- b) per l'anno 2020 in 506.751.350 euro;
- c) per l'anno 2021 in 506.751.350 euro.

3. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

4. La spesa prevista dal comma 1 include la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, per il personale provinciale del comparto autonomie locali, definita dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 16 (Fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 .

5. La spesa prevista dal comma 1 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il personale, già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale, trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 25 bis della legge 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007).

6. La spesa prevista dal comma 1 è aumentata degli oneri autorizzati dall'articolo 6, comma 2 ter, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativi al personale del comparto autonomie locali e del comparto sanità, definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della medesima legge provinciale.

7. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate fino al 2017 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

8. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione

del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

9. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

10. Dopo comma 2 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 è inserito il seguente:

"2 ter. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 2.932.000 euro a decorrere dall'anno 2019; per questi fini sono autorizzate in bilancio le corrispondenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01."

11. L'articolo 11 della legge provinciale n. 18 del 2017 è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 10 si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sul capitolo di spesa relativo ai rinnovi contrattuali.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2.1. Fermo restando quanto previsto dalla Regione per il proprio personale, le nuove assunzioni presso le amministrazioni indicate nel comma 2 tramite le procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazione di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco tenuto presso l'Agenzia del lavoro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinate le modalità attuative di questo comma. Questo comma non si applica ai segretari comunali."

2. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "e d'ufficio" sono inserite le seguenti: ", salvo diversa disposizione statale".

3. All'articolo 12 ter della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "nel numero massimo di dieci" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di undici";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Le attività dell'avvocatura della Provincia previste dal comma 3 sono svolte per gli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a titolo gratuito, previa stipula di apposita convenzione. Esse sono prestate a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente strumentale e di specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 3, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'avvocatura della Provincia di difendere l'ente strumentale. La Giunta provinciale, nelle direttive di cui all'articolo 59, comma 1, prevede l'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 38 ter e il rimborso agli avvocati delle spese necessarie per l'esecuzione del mandato. La procura alla lite è rilasciata dal legale rappresentante dell'ente strumentale; il legale incaricato è il responsabile del contenzioso e il domiciliatario della causa conformemente alle cause della Provincia e all'ordinamento provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite anche le forme di raccordo organizzativo dell'avvocatura della Provincia con gli uffici degli enti strumentali e l'eventuale utilizzo di personale di questi ultimi, nonché l'addebito di eventuali oneri fiscali,

rimborsi e spese. Se è necessario il ricorso a legali esterni si applicano, come per la Provincia, gli articoli 21, comma 4, e 39 quater, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e le relative spese, da contenere nei limiti previsti dai parametri ridotti applicati dalla Provincia, sono rimborsate dall'ente strumentale."

4. All'articolo 15 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: "Al dirigente messo a disposizione spetta il solo trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale assegnato." sono soppresse.

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il contratto collettivo determina il trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti cui è revocato, non conferito o non rinnovato l'incarico per le ipotesi previste dal comma 4 e nelle altre ipotesi di mancato conferimento o rinnovo."

5. All'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: "legge provinciale n. 3 del 2006" sono inserite le seguenti: "e a esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali".

b) nel comma 7 le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento"

c) nel comma 7, prima della parola: "Cinque" è inserita la seguente: "Almeno".

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4 bis. Quest'articolo si applica anche ai titolari di lavoro autonomo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma."

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 69 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per promuovere la progressiva omogeneizzazione del trattamento economico dei dirigenti della Provincia e degli enti strumentali pubblici, compresi i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari."

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 75 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4 bis. Se la normativa statale non dispone diversamente, l'aggiornamento della formazione dei dipendenti incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), della Provincia e degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), può essere realizzato anche mediante formazione a distanza per via telematica. L'utilizzo di questa modalità è consentito per la sola formazione teorico-tecnica, nel rispetto dei livelli minimi stabiliti dalla normativa statale."

Art. 8

Integrazione dell'articolo 39 quater della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. Nel comma 4 dell'articolo 39 quater della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "presente legge" sono inserite le seguenti: "- nella sola parte compatibile con la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -".

Art. 9

Integrazione dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 20 del 2016, dopo le parole: "dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997." sono inserite le seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021 il tetto massimo di spesa è pari al 3 per cento. Il Consiglio provinciale, inoltre, può assumere personale a tempo indeterminato per la copertura dei posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio nel periodo 2017-2022 e per l'assunzione di personale con mansioni connesse a processi di elaborazione di norme legislative, secondo quanto previsto dal relativo piano dei fabbisogni."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le variazioni di stanziamento disposte da questo assestamento di bilancio sui capitoli di spesa del personale. Per il personale del Consiglio provinciale provvede il Consiglio con il proprio bilancio.

Art. 10

Modificazione dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Il secondo comma dell'articolo 77 della legge provinciale n. 12 del 1983 è sostituito dal seguente:

"La contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), si svolge nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale."

2. Dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo previsto dal comma 1, e comunque entro il 31 ottobre 2019, cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni contrattuali in vigore.

Art. 11

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), dell'articolo 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), dell'articolo 3 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e abrogazione dell'articolo 4 bis della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, relativi alla trasparenza

1. All'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Osservatorio provinciale dei contratti pubblici";
- b) nel comma 1 le parole: "l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "l'osservatorio provinciale dei contratti pubblici";

c) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella pubblicazione dei dati raccolti ai sensi della lettera a) e di quelli relativi agli affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici;"

d) il comma 3 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 4 del 2014 è abrogato.

3. Nel comma 8 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 19 del 2016, le parole: "Entro il medesimo termine la Provincia, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)." sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2019 la Provincia, al fine dell'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), mette a loro disposizione, anche integrando o modificando sistemi informatici esistenti, un apposito sistema informatico, che garantisca l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità del sistema con le banche dati delle autorità o amministrazioni statali. Fino alla data di messa a disposizione del sistema informatico comunicata dalla Provincia le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'adempimento dei medesimi obblighi con la pubblicazione nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, avvalendosi, per la pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera a), dell'attuale sistema informatico della Provincia. La Provincia garantisce il supporto agli enti locali per lo svolgimento dei compiti previsti da questo comma, anche con le modalità stabilite nell'ambito del protocollo di finanza locale."

4. L'articolo 4 bis della legge provinciale n. 10 del 2012 è abrogato.

5. Quest'articolo acquista efficacia quindici giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge.

6. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019, sull'unità di voto 01.08 (Statistica e sistemi informativi).

Art. 13

Integrazione dell'articolo 64 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 ter. Per accelerare le procedure tecniche per la realizzazione di opere pubbliche la Provincia, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, è autorizzata a individuare in sede di programmazione, tenuto conto delle risorse professionali, tecnologiche e organizzative disponibili nel periodo di riferimento, le opere pubbliche per le quali le attività di progettazione e le altre attività tecniche connesse sono affidate anche parzialmente a operatori economici esterni

all'amministrazione. In questi casi non si applicano i presupposti e le procedure di verifica previste dall'articolo 20, comma 3."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "In caso di assegnazione di fabbricati abitativi e relative pertinenze da parte di una cooperativa edilizia a proprietà divisa al socio, l'IMIS è dovuta dal socio dalla data del verbale di assegnazione."

2. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla"come individuate dalle ordinanze del Presidente della Giunta provinciale concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale"."

3. Il comma 1 si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo provvede il comune con il proprio bilancio.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 24 quater nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 24 quater

Fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale

1. E' istituito il fondo per lo sviluppo e per la coesione territoriale, destinato alla realizzazione da parte della Provincia di iniziative finalizzate allo sviluppo e alla coesione territoriale, con una particolare attenzione a quelle finalizzate:

- a) alla valorizzazione di modalità partecipative nell'assunzione di scelte per lo sviluppo dei territori;
- b) alla formazione dei giovani dei territori per creare e sostenere una futura classe di imprenditori, dirigenti e amministratori locali preparata per affrontare in modo efficace lo sviluppo dei loro territori;
- c) alla diffusione di una cultura dello sviluppo territoriale aperta alle relazioni, orientata al risultato, all'innovazione e alla sostenibilità."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 16

Modificazioni all'articolo 8 (Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".

2. Al numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "entro il 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono maturati i risparmi";
- b) le parole: "E' ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del 2017" sono sostituite dalle seguenti: "E' ammessa la conclusione delle procedure di assunzione autorizzate nel corso del biennio precedente all'anno di riferimento";
- c) le parole: "assegnate dal Consiglio delle autonomie locali nel corso del 2017" sono sostituite dalle seguenti: "assegnate dal Consiglio delle autonomie locali";
- d) le parole: "utilizzando i risparmi già resi disponibili per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando i risparmi già resi disponibili per il biennio precedente all'anno di riferimento".

3. Il numero 2 bis) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"2 bis) gli enti inclusi nei territori per il servizio di custodia forestale istituiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), possono procedere, anche in attesa della sottoscrizione delle convenzioni obbligatorie previste dallo stesso articolo, all'assunzione di ruolo di custodi forestali, prioritariamente attraverso mobilità dagli enti del comparto provinciale, nel rispetto delle dotazioni fissate a seguito del processo di razionalizzazione delle zone di vigilanza attuato ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;"

4. Al numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio";
- b) dopo le parole: "E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014." sono inserite le seguenti: "E' comunque consentita l'assunzione di operai stagionali, se necessaria per garantire attività o servizi essenziali in passato affidati a soggetti esterni e che alla data della assunzione sono svolti direttamente dal comune.";
- c) le parole: "di personale cessato nel corso dell'anno 2017 o che cessi nel corso dell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "di personale cessato nell'anno in corso o nel biennio precedente".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvedono i comuni con i loro bilanci.

Art. 17

Modificazione dell'articolo 8 ter (Limiti alle assunzioni per copertura delle sedi segretarili) della legge provinciale n. 27 del 2010

1. Il comma 3 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

Art. 18

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera e bis) del comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"e ter) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005). I criteri e le modalità di rimborso delle spese sono stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 4."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 19

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2011 è inserita la seguente:

"c bis) incrementare la dotazione tecnologica a disposizione delle forze dell'ordine per migliorare le capacità di presidio del territorio."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2020 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006, nella sezione II del capo V del titolo II della legge, è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Sovrintendente scolastico provinciale

1. Per assicurare un potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e migliorare la qualità dell'offerta formativa è istituita la figura del sovrintendente scolastico provinciale, all'interno del dipartimento competente in materia di istruzione.

2. L'incarico dirigenziale di sovrintendente è conferito direttamente dalla Giunta provinciale a un dirigente scolastico o a personale dipendente della Provincia secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). L'incarico può essere

conferito a persone estranee all'amministrazione, ai sensi della legge sul personale della Provincia 1997, con riconosciuta esperienza e competenza nell'ambito della scuola e con il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alla qualifica di dirigente.

3. Il sovrintendente fornisce supporto per le funzioni relative alla didattica e all'innovazione scolastica. Il sovrintendente partecipa quale membro di diritto al consiglio del sistema educativo provinciale e al comitato tecnico-scientifico di IPRASE, in aggiunta alla composizione già definita dalle norme che disciplinano questi organi. Con proprio atto la Giunta provinciale stabilisce le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, e in particolare gli specifici compiti e le funzioni del sovrintendente, e disciplina le sue relazioni con il dipartimento competente in materia di istruzione. L'incarico non è computato ai fini del contingente massimo dei dirigenti previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge sul personale della Provincia 1997 e nel numero dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato in base al comma 7 del medesimo articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge sul personale della Provincia 1997.

4. Il contratto individuale definisce il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione nei casi previsti per il personale dirigenziale dalla legge sul personale della Provincia 1997."

2. L'articolo 56 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 56 bis

Sviluppo di un sistema di potenziamento dell'insegnamento delle lingue

1. Il sistema educativo provinciale assicura il potenziamento dell'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, nelle scuole dell'infanzia con la presenza di insegnanti con adeguate competenze linguistiche, nelle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso l'insegnamento con modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL) o veicolare.

2. Il potenziamento dell'insegnamento delle lingue è attuato nelle singole istituzioni scolastiche e formative con profili di autonomia, in relazione alle attività curricolari programmate e alla presenza di personale docente idoneo. Le istituzioni scolastiche e formative dove non è sufficiente il personale docente possono organizzare l'attività didattica ricorrendo anche a personale assunto ai sensi dell'articolo 93, comma 3 bis.

3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo, in osservanza di quanto previsto da questa legge e dei seguenti livelli minimi integrativi, riferiti all'attività didattica di ciascuna classe:

- a) nel primo ciclo di istruzione: tre ore settimanali;
- b) nel secondo ciclo di istruzione e formazione: sessanta ore annuali e nell'ultimo anno, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente, per il 50 per cento dell'orario annuale di una o più discipline non linguistiche, anche attraverso moduli di più discipline non linguistiche.

4. La Provincia garantisce l'offerta didattica programmata dalle istituzioni scolastiche e formative per assicurare il potenziamento delle lingue straniere nella scuola trentina.

5. Le previsioni di quest'articolo sono attuate con gradualità, a partire dall'anno scolastico 2019 - 2020 e secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 3 e dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 55 in materia di piani di studio."

3. Nel comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali." sono sostituite dalle seguenti: "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro secondo il monte orario stabilito dalla Giunta provinciale anche in misura superiore rispetto a quello

previsto quale livello minimo dalla legislazione statale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali."

4. Nel comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "di secondo grado." sono inserite le seguenti: "Inoltre possono accedere all'alta formazione professionale, secondo le modalità attuative definite dalla Giunta provinciale, gli studenti in possesso di un diploma professionale di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di formazione per il potenziamento delle competenze comuni e tecnico-professionali corrispondenti a quelle previste dal decreto del ministro dell'istruzione, di concerto con il ministro del lavoro, 27 aprile 2016, n. 272 (Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori)."

5. Il comma 4 bis dell'articolo 73 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"4 bis. Agli studenti con merito scolastico residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio per merito sportivo, a giovani atleti, e per merito artistico, nell'ambito delle discipline della musica e della danza. Le borse di studio sono erogate sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale."

6. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole "con percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente" sono sostituite dalle seguenti: "con percorso annuale di formazione iniziale e prova".

7. Dopo l'articolo 98 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 98 bis

Pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale

1. Per le assunzioni e le mobilità disposte in attuazione degli articoli 89, 92 bis, 92 ter, 93, 93 bis, 93 ter, 94, 95 e 96 la Provincia, per finalità di trasparenza delle procedure concorsuali e di pubblicità degli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, pubblica per tre mesi, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: nominativo del candidato risultato idoneo, relativa posizione in graduatoria, sede di assegnazione e tipologia di posto. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità."

8. All'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 bis le parole: "può contenere dati sensibili" sono sostituite dalle seguenti: "contiene categorie particolari di dati personali";

b) nel comma 1 bis le parole: "il cui trattamento è strettamente necessario all'organizzazione del servizio educativo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "il cui trattamento è indispensabile all'organizzazione e alla gestione del servizio educativo provinciale";

c) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

"1 ter 1. Relativamente ai trattamenti dei dati effettuati dalla Provincia per conto dei soggetti del sistema educativo provinciale previsti dall'articolo 8, la Provincia agisce nella qualità di responsabile del trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679."

9. All'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "Per migliorare l'organizzazione del servizio scolastico è istituita"

sono sostituite dalle seguenti: "Per razionalizzare l'organizzazione e la gestione del servizio scolastico è istituita, all'interno del sistema informativo previsto dall'articolo 110,";

- b) nel comma 1 le parole: "La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, le modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento sono definite, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le modalità di organizzazione e gestione dell'anagrafe e, in particolare, le misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi applicabili al trattamento dei dati personali, tutelare i diritti e le libertà degli interessati e garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento";
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La Provincia, mediante lo strumento dell'anagrafe, tratta i dati personali per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, per il sostegno, la vigilanza, la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, per il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e formative, per il supporto alle funzioni di governo del sistema educativo provinciale previste dall'articolo 34, comma 1, per informare le famiglie sui servizi diretti agli studenti, sui servizi di potenziamento del sistema di orientamento e di accompagnamento nonché per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1 ter. L'anagrafe acquisisce dai soggetti del sistema educativo provinciale previsti dall'articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni e alla frequenza dei soggetti indicati nel comma 1, inclusi i dati sulla valutazione di questi soggetti. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia, salvo il trattamento da quest'ultima effettuato nella qualità di responsabile del trattamento.";

- d) nel comma 2 le parole: "purché strumentali ai fini del comma 1, nonché ai comuni, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle università, per il conseguimento dei loro fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "purché strumentali ai fini dei commi 1 e 1 bis, nonché ai comuni, al ministero competente in materia di istruzione per l'implementazione dell'anagrafe nazionale degli studenti, alle comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle università, esclusivamente per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali".

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"8 bis. Per le assunzioni e le mobilità disposte in attuazione dell'articolo 25 bis la Provincia, per finalità di trasparenza delle procedure concorsuali e di pubblicità degli atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), e in particolare dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, pubblica per tre mesi, anche sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: nominativo del candidato risultato idoneo, relativa posizione in graduatoria, sede di assegnazione e tipologia di posto. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità."

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 46 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"Per la razionalizzazione della gestione dei servizi previsti da questa legge, e in particolare per la gestione del personale, la Provincia le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite le loro associazioni, e i comuni sottoscrivono convenzioni per regolare lo scambio delle relative banche dati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione."

3. Nel comma 2 quater dell'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: "per l'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2018-2019".

4. Per i fini del comma 3, con la tabella A è autorizzata la spesa aggiuntiva di 200.000 euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 04.01 (Istruzione prescolastica).

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola

1. Al comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "e 2014-2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014-2015 e 2018-2019";
- b) le parole: "non oltre il 31 agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 agosto 2021";
- c) dopo le parole: "delle scuole dell'infanzia" sono inserite le seguenti: "a tempo determinato, nonché per le graduatorie di responsabile amministrativo scolastico";
- d) le parole: "fino al 31 agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021".

Art. 23

Modificazione dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018 n. 15

1. Nel comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: "gestite da un medesimo ente, istituzione o privato di cui al comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia) o comunque da gestori tra loro associati ai sensi dell'articolo 48, comma 8, della stessa legge provinciale" sono soppresse.

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: "L'imposta provinciale di soggiorno riscossa nelle strutture indicate nel comma 4, lettera a ter), è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito."

2. Il comma 4 bis dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. Il comma 1 si applica sulle somme rimosse a partire dal 1° gennaio 2020.

4. Il comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 2020.

Art. 25

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserita la seguente:

"d bis) condhotel."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento della superficie totale netta destinata alle unità abitative. I condhotel hanno una portineria unica per gli ospiti dell'esercizio alberghiero e per i proprietari delle unità abitative a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato a uso esclusivo di dipendenti e fornitori; sono escluse da tale previsione le pertinenze.

5 ter. Gli immobili di cui si compone il condhotel sono soggetti al vincolo di destinazione a condhotel, che è annotato al libro fondiario. Il vincolo di destinazione a condhotel è iscritto su richiesta del proprietario degli immobili di cui si compone il condhotel in base al provvedimento previsto dall'articolo 10, comma 3 bis. In base allo stesso provvedimento è richiesta per le unità abitative a uso residenziale la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall'articolo 13 bis, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall'articolo 13 bis, comma 1 bis. La cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel avviene in caso di modifica della tipologia alberghiera.

5 quater. I condhotel devono rispettare le condizioni previste dall'articolo 13 bis, comma 1 quater, lettere a) e b bis). La gestione unitaria è disciplinata nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità abitative a uso abitativo ubicate nel condhotel, secondo quanto previsto dalla disciplina statale in materia.

5 quinquies. I commi da 5 bis a 5 quater si applicano solo agli esercizi alberghieri esistenti, intendendosi a tal fine gli immobili che, alla data di entrata in vigore di questo comma, hanno destinazione ricettiva alberghiera sui quali è stato apposto il vincolo di non frazionabilità o sui quali sussiste il divieto di divisione delle unità abitative, previsti rispettivamente dai commi 1 e 1 bis dell'articolo 13 bis. L'eventuale cambio d'uso assicurato alle unità abitative a destinazione residenziale è ammesso nel rispetto dell'articolo 57, comma 3, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), con l'applicazione, in quanto compatibili, delle sanzioni previste dall'articolo 57, commi 9 e 10, e dal titolo VI, capo III, della legge urbanistica provinciale 2008."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"3 bis. Per le strutture previste dall'articolo 5, comma 1, lettera d bis), la dichiarazione di autoclassifica presentata dal gestore dell'esercizio alberghiero diviene efficace a seguito di provvedimento espresso favorevole adottato dal servizio provinciale competente in materia di turismo."

4. Al comma 1 quater dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, dopo le parole: "di cui all'articolo 5" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b), c), d), anche se l'attività è cessata o sospesa";

b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b bis) presenza di almeno sette camere, al netto della porzione dell'edificio di cui alla lettera b), all'esito degli interventi di riqualificazione, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune, a una distanza non superiore a 200 metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento;

b ter) presenza di una portineria unica per gli ospiti dell'esercizio alberghiero e per tutti coloro che usufruiscono a fini abitativi della porzione di edificio di cui alla lettera b), con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato a uso esclusivo di dipendenti e fornitori; questa lettera non si applica alle dipendenze previste dall'articolo 4;"

c) la lettera c) è abrogata;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero con la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo, escluso quello abitativo, cui può essere destinata la porzione dell'edificio di cui alla lettera b). La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale. Per il vincolo del rispetto delle disposizioni previste da questa lettera si applica l'articolo 62, comma 6, della legge urbanistica provinciale 2008."

5. Il comma 1 quinquies dell'articolo 13 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è abrogato.

6. Al comma 1 sexies dell'articolo 13 bis legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici" sono inserite le seguenti: ", se il PRG non lo esclude";

b) le parole: "disposizioni adottate ai sensi del comma 1 quater, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "disposizioni adottate ai sensi del comma 1 quater, lettere a), b) e b bis)";

c) le parole: "Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione funzionalmente integrata, il gestore dell'esercizio alberghiero e il proprietario della porzione dell'edificio di cui alla lettera b) del comma 1 quater corrispondono una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 7.000 euro ciascuno, ove responsabili della violazione. In caso di cambio d'uso realizzato in violazione delle condizioni e dei limiti di cui alla lettera c) del comma 1 quater resta ferma l'applicazione, in quanto compatibile, delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 dell'articolo 57 e dal capo III del titolo VI della legge urbanistica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione unitaria il gestore dell'esercizio alberghiero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 7.000 a 15.000 euro".

7. Alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 1 quinquies della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 si continua ad applicare la disciplina previgente.

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 25 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) le parole: ", elevabile al 90 per cento per i rifugi alpini con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica" sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per le iniziative previste dall'articolo 24, commi 1 e 1 bis, che riguardano l'approvvigionamento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui di rifugi alpini, contributi in conto capitale in

misura non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile;"

c) nella lettera e) le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

2. Al comma 1 bis dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per gli interventi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli indicati";

b) dopo le parole: "concorso del volontariato" sono inserite le seguenti: ", per i quali".

3. Al comma 1 ter dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per gli" sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione prevista dal comma 1 individua gli interventi, tra quelli relativi agli";

b) le parole: "con bassa redditività potenziale ed elevata valenza alpinistica," sono sostituite dalle seguenti: ", per i quali".

4. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è sostituito dal seguente:

"2. Le agevolazioni disposte ai sensi di questa legge nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi provinciali, regionali o statali, nei limiti stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 1."

5. Fino alla data indicata nella prima deliberazione approvata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 25 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dal presente articolo.

Art. 27

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2011 le parole: "Nel caso di imprese le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)" sono sostituite dalle seguenti: "Le agevolazioni sono concesse nei limiti di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato".

Art. 28

Disposizioni per il finanziamento di impianti sportivi per lo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026

1. La Provincia può concorrere al finanziamento delle strutture sportive e di altre opere, attrezzature e impianti di competenza dei comuni connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali 2026, a valere sul fondo previsto dall'articolo 16, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati i criteri di finanziamento, che possono prevedere la copertura integrale dei costi.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.114.000 euro per l'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2030 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" sono inserite le seguenti: "e dal Comitato italiano paralimpico (CIP)".

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "emanati dal CONI" sono inserite le seguenti: ", dal CIP".

3. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "del CONI o un suo delegato" sono inserite le seguenti: ", il delegato provinciale del CIP o il soggetto da esso indicato".

4. All'articolo 14 della legge provinciale sullo sport 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 le parole: "promuove la propria candidatura" sono sostituite dalle seguenti: "promuove la candidatura"

b) nel comma 1, dopo le parole: "di carattere" sono inserite le seguenti: "nazionale,"

c) nel comma 2 le parole: "In occasione della formalizzazione della candidatura" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'organizzazione e lo svolgimento dei grandi eventi previsti dal comma 1"

d) nel comma 2, le parole: "comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento" sono sostituite dalle seguenti: "anche finanziari, comprese l'entità e le modalità del sostegno finanziario provinciale e le modalità di organizzazione dell'evento".

5. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

Contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto o l'accompagnamento di atleti

1. La Giunta provinciale può concedere un contributo nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammessa alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche per l'acquisto di autoveicoli finalizzati al trasporto collettivo in sicurezza degli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), tenuto conto del numero di tesserati e delle attività delle società e associazioni richiedenti."

6. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "per fasce di età" sono inserite le seguenti: "e può essere erogato attraverso le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva che presentano domanda per tutte o parte delle associazioni o società sportive ad esse affiliate".

7. Nel comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "riconosciute dal CONI" sono inserite le seguenti: "e dal CIP".

8. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale sullo sport 2016 le parole: "Le Comunità" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali".

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

10. Per i fini del comma 5, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 06.01 (Sport e tempo libero).

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. L'articolo 24.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 24.1

Finanziamento di borse di studio per promuovere l'innovazione nei settori economici

1. La Provincia, anche mediante l'accesso a fondi europei, può partecipare al finanziamento di borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di tre anni promosse dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per favorire l'innovazione nei settori economici anche attraverso la nascita di nuove idee imprenditoriali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziare sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della presente legge. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

2. Dopo l'articolo 34 quinquies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"Art. 34 sexies

Strumenti a favore della finanza d'impresa

1. La Provincia promuove interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale mediante l'introduzione di nuovi modelli di sostegno e l'istituzione di nuove possibilità per il finanziamento e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese, anche attraverso la partecipazione a fondi di garanzia.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia promuove accordi con enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

4. Per i fini del comma 2, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'esercizio 2019 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato). Alla copertura degli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche con il proprio bilancio.

Art. 31

Partecipazione della Provincia all'Expo Dubai 2020

1. In relazione al rilevante interesse che l'evento "Expo Dubai 2020" assume in rapporto ai temi oggetto della manifestazione e al concreto interesse e contributo che a tale evento possono dare la Provincia, l'Università degli studi di Trento, gli enti di ricerca e il sistema delle imprese che operano sul territorio provinciale, la Provincia promuove forme di collaborazione con il comitato organizzatore, finalizzate a favorire la partecipazione del sistema economico trentino all'evento.

2. Il Presidente della Provincia è autorizzato a sottoscrivere gli atti e gli accordi con gli enti pubblici e privati per il loro coinvolgimento nel conseguimento dei fini del comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'esercizio 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 sull'unità di voto 14.01 (Industria, PMI e artigianato).

Art. 32

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2009 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disciplinare l'inserimento degli obblighi previsti dal comma 2, secondo criteri di gradualità, nell'ambito di convenzioni, sistemi di accreditamento, criteri di finanziamento o direttive, comunque denominate, approvate dalla Provincia o dagli enti locali in relazione all'affidamento di servizi o al finanziamento di attività che comprendono anche il servizio di ristorazione, compreso quello svolto all'interno di strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, scolastiche e formative. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 e dalla normativa provinciale in materia di appalti di servizi e di forniture per i soggetti a cui tali disposizioni si applicano direttamente."

Art. 33

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "in materia di ambiente" sono inserite le seguenti: ", sviluppo sostenibile";
- b) nella lettera a bis), le parole: "e il Parco nazionale dello Stelvio" sono sostituite dalle seguenti: ", il Parco nazionale dello Stelvio e il patrimonio Dolomiti UNESCO";
- c) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j bis) la realizzazione delle iniziative contemplate nella strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile a seguito dell'approvazione dell'"Agenda 2030"."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

Art. 35

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"6.1. Per promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e favorire il

ripopolamento delle zone di montagna periferiche, ITEA s.p.a. può partecipare, in collaborazione con la Provincia e con gli enti locali, alla realizzazione di progetti sperimentali volti a sostenere i progetti di vita e indipendenza abitativa dei nuclei familiari e dei giovani, mediante la messa a disposizione, anche a titolo gratuito, di alloggi non locati e rimasti invenduti, per un periodo continuativo di almeno cinque anni."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'accesso al contributo integrativo sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Questo comma non si applica per il mantenimento del beneficio."

3. Nell'alinnea del comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "dei requisiti di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 2 bis".

4. Nel comma 5 ter 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "dall'articolo 5, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, commi 2 e 2 bis".

5. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserita la seguente:

"c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'accesso agli alloggi di cui al comma 1 sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica per la permanenza nell'alloggio e nel caso di subentro."

7. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituito dal seguente:

"3. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 2, hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari che hanno una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio."

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"5.1. Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è responsabile del rispetto delle norme di condotta e di uso dell'alloggio e delle parti comuni stabilite nel regolamento delle affittanze approvato da ITEA s.p.a. e allegato al contratto di locazione. Nel caso di violazione di queste norme da parte del titolare o dell'assegnatario, dei componenti del suo nucleo familiare e dei soggetti temporaneamente ospitati si applica quanto l'articolo 6 bis 1."

9. Al comma 5 bis dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle lettere b) e b bis)";
- b) dopo le parole: "previsti dal regolamento di esecuzione." sono inserite le seguenti: "Se, nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 93 del 2013, il locatario è condannato, anche in via non definitiva, o nei suoi confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti, i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo al subentro

nel contratto di locazione anche se privi dei relativi requisiti e condizioni; il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato se, entro due anni dalla data del subentro, non sussistono i requisiti e le condizioni per la permanenza nell'alloggio."

10. Alla lettera b) del comma 2 ter dell'articolo 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "una diffida scritta da ITEA s.p.a." sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 6 bis 1, comma 3";
- b) le parole: "; decorsi i termini stabiliti nella diffida, se è accertato il persistere delle violazioni è attivato il procedimento di revoca disciplinato dall'articolo 5, commi 5 bis e 5 ter" sono soppresse.

11. Dopo l'articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis 1
Carta dell'inquilino

1. A ogni nucleo familiare occupante un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è attribuita la carta dell'inquilino, riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti.

2. Nel caso di violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze da parte dei soggetti previsti dall'articolo 5, comma 5.1, ITEA s.p.a. invia all'interessato una lettera di contestazione della violazione assegnando un congruo termine per la cessazione della condotta trasgressiva e la rimozione dei suoi effetti. Entro questo termine l'interessato può presentare eventuali controdeduzioni; se le controdeduzioni non sono presentate o accolte, ITEA s.p.a. dispone la decurtazione del credito per l'ammontare dei punti indicati dal regolamento per ogni infrazione. Il regolamento delle affittanze non può prevedere una decurtazione superiore a cinque punti per ogni violazione.

3. Alla scadenza del termine assegnato ai sensi del comma 2, se è accertato il persistere della violazione, ITEA s.p.a. diffida l'interessato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera b).

4. Dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, al nucleo familiare è attribuito un incremento annuale di un punto se nei due anni antecedenti non è incorso in alcuna violazione del contratto di locazione o del regolamento delle affittanze, fino al raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti.

5. Nel caso di esaurimento del credito della carta dell'inquilino ITEA s.p.a. propone all'ente locale competente l'adozione del provvedimento di revoca disciplinato dall'articolo 5, comma 5 ter."

12. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) condanna, anche non definitiva, o applicazione della pena su richiesta delle parti del soggetto assegnatario nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto legge n. 93 del 2013;"

b) nella lettera c), dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "l'esaurimento del credito della carta dell'inquilino prevista dall'articolo 6 bis 1 o altre";

c) nel numero 1) della lettera d bis) le parole: "di almeno novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno sessanta giorni";

d) il numero 5) della lettera d bis) del comma 3 è sostituito dal seguente:

"5) uso improprio e illecito dell'alloggio, delle sue pertinenze o delle parti comuni perché destinati, anche in parte, a finalità diverse rispetto a quelle abitative o perché in essi si svolgono attività illecite accertate dai competenti organi di polizia giudiziaria, o perché sono utilizzati come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale."

13. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"5.1. Nei casi di revoca previsti dal comma 3, lettera b bis), i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo a stipulare con ITEA s.p.a. un contratto di

locazione secondo quanto previsto dall'articolo 5."

14. Le modifiche alla legge provinciale n. 15 del 2005 apportate dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano alle domande di alloggio e di contributo integrativo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge o presentate a seguito dell'approvazione di bandi già pubblicati alla medesima data.

Art. 36

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale 2 marzo 2011 n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis Misure per la natalità

1. La Provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'articolo 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico.

2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:

- a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;
- b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;
- c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;
- d) ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;
- e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.

3. Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita. L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno cinque anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di 1.200

euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in provincia di Trento superiori ai cinque necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoriale rispetto alla localizzazione della residenza.

7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è competente alla concessione e erogazione dell'assegno di natalità.

8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera b), dirette a promuovere la conciliazione vita - lavoro e a sostenere la crescita dell'occupazione femminile, la Provincia può intervenire sulla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all'ulteriore riduzione della tariffa mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest'articolo. La domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell'anno 2019 per ottenere il beneficio nell'anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell'assegno di natalità previsto da quest'articolo, ferma restando l'integrazione riferita al requisito della residenza."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A sono autorizzate le variazioni alla spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 sull'unità di voto 12.05 (Interventi per le famiglie).

Art. 37

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, concernente "Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani) e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)"

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 6 del 2018 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

Art. 38

(articolo stralciato ai sensi dell'art. 124, comma 3 del regolamento interno)

Art. 39

Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è sostituito dal seguente:

"1. Per contribuire a realizzare un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli la Provincia destina alle attività di solidarietà internazionale una quota di risorse la cui entità è definita annualmente dalla legge di bilancio o di assestamento."

2. Le modificazioni della legge provinciale sulla solidarietà internazionale apportate

dal comma 1 si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2019.

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "del fondo sanitario provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli stanziamenti destinati a garantire i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza".

2. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Le singole strutture accreditate, sulla base delle direttive provinciali, stipulano accordi contrattuali con la comunità di appartenenza e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per gli aspetti relativi alla fornitura diretta di beni e prestazioni sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sulla base di direttive provinciali, stipula accordi contrattuali con le singole strutture accreditate".

3. All'articolo 16 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5;"

b) alla fine del comma 5 sono inserite le parole: "Al finanziamento delle prestazioni aggiuntive si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia."

4. All'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Finanziamento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza";

b) nel comma 1 le parole: "il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base" sono sostituite dalle seguenti: "gli stanziamenti iscritti in un apposito programma";

c) nel comma 2 le parole: "del fondo fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo" sono sostituite dalle seguenti: "destinate ai livelli essenziali di assistenza fra Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote";

d) nel comma 2 le parole: "La Giunta provinciale adotta il piano degli investimenti per l'edilizia sanitaria ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di programmazione." sono soppresse";

e) nel comma 3 le parole: "del fondo sanitario provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "degli stanziamenti previsti da quest'articolo";

f) il comma 4 è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative" sono soppresse.

6. L'articolo 19 ter della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

7. All'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: "Per favorire la progressiva armonizzazione delle condizioni economico-normative applicate dai soggetti accreditati al loro personale, la Provincia promuove un tavolo di confronto e approfondimento tra le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative e le associazioni rappresentative dei soggetti accreditati." sono

soppresse;

b) nel comma 5 bis le parole: "e dell'articolo 15 della presente legge" sono soppresse.

8. Alla fine del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Al finanziamento delle attività prevista da questo comma si provvede mediante gli stanziamenti iscritti in un apposito programma dello stato di previsione della spesa di bilancio della Provincia."

9. Nel comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: ", stabilendo inoltre le modalità di assegnazione dei fondi, distinti per la parte corrente e per la parte in conto capitale. All'erogazione dei fondi si provvede in via anticipata in relazione a periodici fabbisogni di cassa" sono soppresse.

10. Nel comma 6 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "sul fondo sanitario provinciale" sono soppresse.

11. Nel comma 7 dell'articolo 44 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "In relazione alla carenza di medici di continuità assistenziale, fino alla definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), dei laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'azienda può attribuire loro incarichi a tempo determinato per garantire il servizio di continuità assistenziale, prescindendo dai limiti temporali previsti per questi medici dalla disciplina contrattuale vigente." sono sostituite dalle seguenti: "In relazione alla contingente carenza di medici di medicina generale, in attesa della definizione dei criteri per l'inserimento nella graduatoria provinciale, per garantire il servizio di continuità assistenziale, l'azienda può attribuire gli incarichi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto di quanto previsto da quest'ultimo articolo."

12. Dopo il comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi hanno durata massima di un anno; possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso soggetto se persistono le condizioni del precedente periodo."

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il suo bilancio.

Art. 41

Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 3 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 le parole: "direttive previste dall'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010." sono sostituite dalle seguenti: "direttive provinciali".

Art. 42

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 43

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella E.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella E.

Capo II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Art. 44

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi 2019 - 2021, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 2018, n. 16 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021".

2. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2019: in termini di competenza + 264.352.968,25 euro; in termini di cassa + 907.957.849,44 euro;
- b) anno 2020: in termini di competenza + 15.925.743,67 euro;
- c) anno 2021: in termini di competenza + 3.800.299,39 euro.

3. In relazione alle variazioni apportate dal comma 1 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021", previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati a seguito dell'assestamento del bilancio di previsione 2019 - 2021.

4. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale

per l'esercizio finanziario 2018. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2018 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2019 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021".

Art. 45

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A

*Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale
2019 e pluriennale 2019 - 2021 (articolo 42)*

Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 42)

	Descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa spesa
13	Attività di progettazione e altre attività tecniche affidate anche parzialmente ad operatori economici esterni all'amministrazione	Capitoli vari riferiti ad incarichi opere pubbliche	varie	Bilancio
18	Rimborso ai comuni delle spese per equo indennizzo del personale della polizia locale in caso di infortunio per causa di servizio	203000	18.01	Stabilità
20 comma 1	Istituzione di un sovrintendente scolastico provinciale	259600-001 259602 259603	04.02	Bilancio
20 comma 5	Erogazione di borse di studio per merito scolastico nell'ambito della danza, della musica e delle arti	351050	05.02	Stabilità
29 comma 4	Promozione e finanziamento di eventi di carattere nazionale, europeo e mondiale da parte della Provincia	358200-001	06.01	Stabilità
30 comma 1	Erogazione di borse di dottorato di tipo industriale e di innovazione	615605	14.01	Stabilità

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 42)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	280.348	63.812	35.339	71.707
Articolo 42 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	280.348	63.812	35.339	71.707
TOTALE DEGLI ONERI DA COPRIRE	280.348	63.812	35.339	71.707
2. <u>Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	13.230	23.718	35.049	13.186
Articolo 42 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	13.230	23.718	35.049	13.186
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	152.979	15.926	290	58.521
AVANZO DI CONSUNTIVO	111.374			
CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	2.765	24.168	0	
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	280.348	63.812	35.339	71.707

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 42)

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	282.075.779	278.905.779	278.500.599
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	2.003.000	2.003.000	2.003.000
TOTALE SPESE CORRENTI	284.078.779	280.908.779	280.503.599
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	44.443.840	40.134.741	47.634.741
2) in conto annualità	55.951.330	56.701.893	62.268.893
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	1.989.742	7.106.859	6.496.994
2) in conto annualità	43.998.462	44.726.235	44.726.235
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	-	-	-
f) fondo ammortamento mutui	-	-	-
g) progetto connettività a banda larga	-	-	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi manutenzione ambientale)	-	-	-
2) in conto annualità	-	-	-
i) fondo sviluppo locale	2.577.942	2.577.942	2.302.320
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	148.961.317	151.247.670	163.429.182
TOTALE COMPLESSIVO	433.040.096	432.156.448	443.932.781

Tabella E

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 42)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
1	Determinazione del dirigente dell'agenzia risorse idriche ed energia n. 75 di data 2 novembre 2018, modificata con determinazione n. 90 di data 10 dicembre 2018	Emissione di certificazioni energetiche	244,00	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 4 Servizio idrico integrato Capitolo di bilancio 809200 Anno di imputazione 2018
2	Determinazione del dirigente del dipartimento sviluppo economico e lavoro n. 47 di data 17 dicembre 2018	Servizi a supporto dello sviluppo dei distretti dell'economia solidale	39.629,00	Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 3 Sostegno all'occupazione Capitolo di bilancio 408012 Anno di imputazione 2018
3	Determinazione del dirigente dell'agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 534 di data 17 dicembre 2018	Servizio artistico in occasione di PopLar Festival	3.300,00	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 Giovani Capitolo di bilancio 904082 Anno di imputazione 2018
4	Determinazione del dirigente del servizio Europa n. 220 di data 19 dicembre 2018, modificata con determinazione n. 6 di data 17 gennaio 2019	Elaborazione di domande per indicatore ICEF	42.576,04	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 5 Interventi per le famiglie Capitolo di bilancio 404202 Anno di imputazione 2018
5	Determinazione del dirigente del dipartimento infrastrutture e mobilità n. 111 di data 20 dicembre 2018	Lavori di esecuzione di prove geomeccaniche	9.150,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2018
6	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 311 di data 21 dicembre 2018	Lavori di realizzazione pista ciclopedonale	994,30	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2018
7	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 312 di data 21 dicembre 2018	Lavori di realizzazione di circonvallazione	9.444,63	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2018
8	Determinazione del dirigente dell'avvocatura della Provincia n. 7 di data 5 febbraio 2019	Sentenza esecutiva	7.313,84	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 151750-001 Anno di imputazione 2018

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
9	Determinazione del dirigente del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza n. 26 di data 14 febbraio 2019	Compensi commissione	2.000,00	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Capitolo di bilancio 311130 Anno di imputazione 2019
10	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 15 di data 6 marzo 2019	Lavori realizzazione svincolo di collegamento	8.793,49	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2019
11	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 16 di data 6 marzo 2019	Lavori di somma urgenza	9.414,81	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2019
12	Determinazione del dirigente del servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca n. 50 di data 11 marzo 2019	Incarico di studio	43.920,00	Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 1 Industria, PMI e Artigianato Capitolo di bilancio 617575-002 Anno di imputazione 2019
13	Determinazione del dirigente del servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza n. 41 di data 12 marzo 2019	Spese progetto "Inserimento in APSP/RSA di soggetti usciti dalle liste di mobilità"	8.341,18	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 4 Istruzione universitaria Capitolo di bilancio 441080 Anno di imputazione 2019
14	Determinazione del dirigente dell'agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 63 di data 14 marzo 2019	Spesa per fornitura pasti	2.006,40	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 8 Cooperazione e associazionismo Capitolo di bilancio 904102 Anno di imputazione 2019
15	Determinazione del dirigente del dipartimento agricoltura foreste difesa del suolo n. 3 di data 22 marzo 2019, modificata con determinazione n. 4 di data 11 aprile 2019	Spesa per partecipazione assemblea delle Regioni viticole europee	2.082,41	Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Capitolo di bilancio 506150-001 Anno di imputazione 2019
16	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n.183 di data 22 marzo 2019	Indennità di occupazione	6.406,22	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria Capitolo di bilancio 255450-001 Anno di imputazione 2019
17	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n.196 di data 26 marzo 2019	Spesa per servizio di vigilanza	780,80	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 152100 Anno di imputazione 2019

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
18	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 220 di data 12 aprile 2019	Affitto posto macchina	425,78	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 151950 Anno di imputazione 2018
19	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 221 di data 12 aprile 2019	Contratto di locazione	1.278,08	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 151950 Anno di imputazione 2018
20	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 40 di data 30 aprile 2019	Lavori per percorso ciclopeditone	3.210,59	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2019
21	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 41 di data 30 aprile 2019	Lavori allargamento tratto stradale	1.610,29	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743150 Anno di imputazione 2019
22	Determinazione del dirigente del servizio prevenzione rischi n. 96 di data 2 maggio 2019, modificata con determinazione n. 160 di data 12 giugno 2019	Contratto di locazione	8.821,08	Missione 11 Soccorso civile Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali Capitolo di bilancio 807990 Anno di imputazione 2019
23	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 47 di data 8 maggio 2019	Lavori posa fibre ottiche	1.163,35	Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Capitolo di bilancio 747515 Anno di imputazione 2019
24	Determinazione del dirigente del servizio motorizzazione civile n. 282 di data 13 maggio 2019	Spese commissione d'esame	200,00	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-004 Anno di imputazione 2019
25	Determinazione del dirigente dell'UMST rapporti istituzionali e attività legislativa n. 2 di data 20 maggio 2019	Compensi commissione	2.262,32	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-004 Anno di imputazione 2019
26	Determinazione del dirigente del servizio attività internazionali n. 47 di data 30 maggio 2019	Rimborso spese per convegno	76,25	Missione 19 Relazioni internazionali Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Capitolo di bilancio 406002 Anno di imputazione 2019
27	Determinazione del dirigente del	Spesa per collaudo	39.996,81	Missione 10 Trasporti e diritto

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
	dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo n. 10 di data 31 maggio 2019	linee funiviarie		alla mobilità Programma 2 Trasporto pubblico locale Capitolo di bilancio 151500-002 Anno di imputazione 2019
28	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n. 99 di data 4 giugno 2019	Incarico di progettazione	8.194,36	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743052 Anno di imputazione 2019
29	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n.101 di data 5 giugno 2019	Manutenzione ordinaria strade	1.390,94	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741050 Anno di imputazione 2019
30	Determinazione del dirigente del servizio politiche sociali n.138 di data 5 giugno 2019	Rette inserimento minori	35.879,22	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Capitolo di bilancio 401000-001 Anno di imputazione 2019
31	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n.103 di data 7 giugno 2019	Manutenzione ordinaria strade	2.312,72	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2018
32	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n.104 di data 7 giugno 2019	Lavori somma urgenza	60.941,79	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743050-001 Anno di imputazione 2019
33	Determinazione del dirigente del servizio motorizzazione civile n. 320 di data 7 giugno 2019	Spese commissione d'esame	46,80	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-004 Anno di imputazione 2019
34	Determinazione del dirigente del servizio opere stradali e ferroviarie n. 63 di data 7 giugno 2019	Spese per sorveglianza cantiere	11.024,79	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno di imputazione 2019
35	Determinazione del dirigente del servizio gestione strade n.106 di data 11 giugno 2019	Fornitura carburante	2.678,76	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741052 Anno di imputazione 2019
36	Determinazione del dirigente	Incarico docenza	910,00	Missione 12 Diritti sociali,

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma capitolo di bilancio anno di imputazione
	dell'UMSE scuola e servizi Infanzia n.15 di data 11 giugno 2019			politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Capitolo di bilancio 250500-002 Anno di imputazione 2019